

LICEO SCIENTIFICO «LEONARDO DA VINCI» DI TRENTO

STATUTO

APPROVATO IL 25 GIUGNO 2008

INDICE

TITOLO I: FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1: Natura e denominazione dell'istituzione scolastica*
- Art. 2: Principi generali dell'istituzione*
- Art. 3: Criteri di organizzazione*

TITOLO II: ORGANI DELL'ISTITUZIONE

- Art. 4: Definizione degli organi dell'istituzione*
- Art. 5: Composizione, durata in carica e modalità di nomina del consiglio dell'istituzione*
- Art. 6: Funzioni del consiglio dell'istituzione*
- Art. 7: Funzioni del dirigente dell'istituzione*
- Art. 8: Composizione e struttura del collegio dei docenti*
- Art. 9: Funzioni del collegio dei docenti*
- Art. 10: Composizione, struttura e modalità di nomina del consiglio di classe*
- Art. 11: Funzioni del consiglio di classe*
- Art. 12: Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*
- Art. 13: Funzioni del nucleo interno di valutazione*
- Art. 14: Revisore dei conti*
- Art. 15: Consulta degli studenti*
- Art. 16: Consulta dei genitori*

TITOLO III: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 17: Progetto d'istituto*
- Art. 18: Carta dei servizi*
- Art. 19: Regolamento interno*
- Art. 20: Regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*
- Art. 21: Accordi e convenzioni di cooperazione, scambio e integrazione*

TITOLO IV: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- Art. 22: Bilancio di previsione e conto consuntivo*

TITOLO V: NORME FINALI

- Art. 23: Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto*

TITOLO I

FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

Art. 1

Natura e denominazione dell'istituzione scolastica

1. L'istituzione scolastica denominata Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci» di Trento, di seguito indicata con il termine «istituzione», è istituto pubblico di istruzione secondaria di secondo grado che opera nell'ambito dell'ordinamento scolastico nazionale e del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione. Essa ha sede a Trento, in via Giusti 1/1.
2. L'istituzione è ente dotato di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.
3. Lo stemma che rappresenta l'istituzione negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, è costituito dal disegno leonardesco del Ponte di Galata riportato qui di seguito:



Art. 2

Principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica si ispira ai principi e ai valori della Costituzione italiana e agisce nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale sull'ordinamento scolastico e formativo.
2. L'istituzione si riconosce in particolare nei seguenti principi:
 - a) dignità della persona e rifiuto di ogni forma di discriminazione;
 - b) libertà di insegnamento, di apprendimento e di ricerca;
 - c) pluralismo culturale e riconoscimento della multiculturalità;
 - d) partecipazione democratica;
 - e) solidarietà;
 - f) attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, del contesto nazionale e internazionale.
3. L'istituzione informa le proprie attività a criteri generali di trasparenza, efficienza, efficacia, equità, collaborazione.

Art. 3

Criteri di organizzazione

1. L'istituzione garantisce il servizio educativo e formativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a) programmazione delle attività in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo;
 - b) utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili;

- c) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle diverse esigenze e caratteristiche degli studenti e del contesto sociale e culturale in cui l'istituzione opera;
- d) valorizzazione della partecipazione e della responsabilità di tutte le componenti scolastiche;
- e) collaborazione con le espressioni sociali, culturali e professionali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione di una comune e diffusa responsabilità educativa e formativa;
- f) verifica e valutazione del servizio fornito;
- g) efficacia e trasparenza dell'informazione e della comunicazione sul servizio offerto, in particolare nel rapporto scuola-famiglia;
- h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità;
- i) garanzia della salubrità e della sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Art. 4

Definizione degli organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) il nucleo interno di valutazione;
 - f) il revisore dei conti;
 - g) la consulta degli studenti;
 - h) la consulta dei genitori.
2. Il consiglio dell'istituzione può individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 5

Composizione, durata in carica e modalità di nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:
 - a) 8 rappresentanti dei docenti;
 - b) 4 rappresentanti dei genitori;
 - c) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
 - d) 4 rappresentanti degli studenti;
 - e) il dirigente dell'istituzione.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive. Le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici. Esso resta in carica, limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, sono eletti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle norme vigenti e in particolare dal regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
8. Il presidente è eletto dal consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta, fra i membri della componente genitori.
9. Il consiglio dell'istituzione può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, persone esterne alla istituzione ed in particolare i rappresentanti di enti ed associazioni territoriali con cui siano in atto accordi quadro, convenzioni o altre forme di collaborazione.

Art. 6

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo statuto;
 - b) il progetto d'istituto
 - c) il regolamento interno;
 - d) il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - e) la carta dei servizi;
 - f) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i diversi soggetti territoriali;
 - k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 7

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Il dirigente ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, ne assicura la gestione ed è responsabile dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Ha le competenze previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, anche in relazione agli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.
2. Il dirigente in particolare:
 - a) presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe

- b) prepara le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- c) elabora il bilancio e il conto consuntivo;
- d) propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- e) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti;
- f) adotta i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- g) organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- h) adotta gli atti relativi al funzionamento dell'istituzione;
- i) è garante della trasparenza e dell'accessibilità degli atti nonché della chiarezza e dell'efficacia dell'informazione.

3. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso nominati. Concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente.

4. Il dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno una volta ogni anno scolastico al consiglio dell'istituzione una relazione sull'andamento amministrativo, organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo tra gli organi collegiali.

Art. 8

Composizione e struttura del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. È presieduto dal dirigente, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il dirigente provvede alla convocazione in via straordinaria del collegio dei docenti su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti.
4. Il collegio dei docenti adotta un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento.
5. Il collegio dei docenti può articolarsi in sottogruppi, aree o dipartimenti funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 9

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.
2. Favorisce il coordinamento interdisciplinare e, nei limiti previsti dall'ordinamento, adegua i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-culturale di riferimento.
3. In particolare il collegio dei docenti:

- a) delibera la programmazione generale dell'attività didattico-educativa in coerenza con i criteri generali del Progetto d'istituto, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione;
 - b) delibera in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - c) adegua i piani di studio provinciali alle scelte definite dal Progetto d'istituto;
 - d) propone al dirigente l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
 - e) elabora e approva il regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione;
 - f) designa i docenti componenti il nucleo interno di valutazione.
4. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 10

Composizione, struttura e modalità di nomina del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto dal dirigente, da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti di classe degli studenti, da due rappresentanti di classe dei genitori. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
2. Il consiglio di classe rimane in carica per un anno scolastico. Si insedia dopo l'atto di assegnazione dei docenti alle classi e si completa con l'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori da tenersi entro il mese di ottobre di ogni anno, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
3. In relazione alle specifiche tematiche trattate, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, con diritto di parola ma senza diritto di voto, tutti i genitori e tutti gli studenti della classe, oltre ad eventuali figure di supporto e di consulenza utili all'attività educativa.
4. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione o da un docente da lui delegato appartenente allo stesso consiglio.

Art. 11

Funzioni del consiglio di classe

1. Nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti, il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe, di definire le attività parascolastiche ed extrascolastiche.
2. Con la presenza della sola componente docenti, il consiglio di classe ha il compito di valutare gli studenti e di provvedere alle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. I docenti di materie tecniche e scientifiche formulano le loro proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sentiti gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che li coadiuvano.
3. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno previsto dall'articolo 19 di questo statuto.

Art. 12

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 27 della legge provinciale n. 5 del 2006, e tenuto conto dei criteri di rappresentatività e di specifica competenza professionale, il nucleo interno di valutazione è composto di sei membri appartenenti all'istituzione: un genitore scelto dalla consulta dei genitori; uno studente scelto dalla consulta degli studenti; un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore; tre docenti scelti dal collegio dei docenti.
2. Tutti i membri del nucleo di valutazione restano in carica per un periodo di tre anni coincidente con la durata dell'organo. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di nomina, la componente di riferimento provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad una nuova designazione al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
3. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
4. Il funzionamento del nucleo è disciplinato dal regolamento interno previsto dall'articolo 19 di questo statuto.

Art. 13

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto con particolare riferimento all'ambito educativo e formativo, al fine di favorire azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per lo svolgimento della propria attività, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
3. Entro la fine del mese di settembre di ogni anno il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di Istruzione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 14

Revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base di una proposta avanzata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Qualora la proposta della Provincia non trovi l'assenso della maggioranza del consiglio dell'istituzione, il presidente dello stesso invita la Provincia a formalizzare un'altra proposta.
3. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale,

il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.
5. Il revisore comunica al consiglio dell'istituzione eventuali irregolarità di gestione rilevate in sede di controllo e indica i possibili correttivi.

Art. 15

Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione. In particolare assicura opportunità democratiche di confronto e di scambio tra gli studenti; favorisce la conoscenza delle opportunità formative offerte dall'istituzione; sollecita la formulazione di proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative; esprimere pareri agli altri organi dell'istituzione sui diversi aspetti della vita scolastica.
2. Per favorire la partecipazione studentesca gli organi dell'istituzione sollecitano il parere della consulta in merito alle attività, ai progetti, ai servizi che maggiormente coinvolgono gli studenti.
3. La consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione, dai rappresentanti degli studenti dell'istituzione nominati nella consulta provinciale degli studenti.
4. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.
5. La consulta elegge un presidente e un vicepresidente.
6. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni, salvo eccezioni definite nel regolamento interno, previsto dall'articolo 19 di questo statuto, che disciplina anche il funzionamento della consulta.
7. L'istituzione scolastica assicura il supporto organizzativo e strumentale necessario per il funzionamento della consulta degli studenti.

Art. 16

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori in relazione alle problematiche educative; favorisce la conoscenza delle opportunità formative offerte dall'istituzione; sollecita la formulazione di proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative; esprimere pareri agli altri organi dell'istituzione sui diversi aspetti della vita scolastica; promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La consulta dei genitori è composta dai rappresentanti dei genitori in ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei genitori riconosciute dal consiglio dell'istituzione che ne facciano richiesta.
3. Il riconoscimento delle suddette associazioni è operato dal consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari delle associazioni richiedenti e tenuto conto della significatività del numero di aderenti nonché dell'impegno a rispettare le norme che l'istituzione si è data.

4. La consulta dei genitori è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.
5. La consulta elegge un proprio presidente e un vicepresidente.
6. L'istituzione scolastica assicura il supporto organizzativo e strumentale necessario per il funzionamento della consulta dei genitori.
7. Il regolamento interno, previsto dall'articolo 19 di questo statuto, disciplina il funzionamento della consulta dei genitori.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 17 *Progetto d'istituto*

1. Il progetto d'istituto esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale, degli indirizzi di politica scolastica del governo nazionale e provinciale, nonché degli obiettivi generali degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale in cui opera l'istituzione, al fine di definire i bisogni formativi attuali e futuri;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi dell'istituzione;
 - c) le articolazioni e i piani orari dei diversi corsi curricolari;
 - d) i progetti e le attività che integrano il curricolo;
 - e) le scelte organizzative fondamentali e i criteri generali di utilizzazione delle risorse;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'orario delle lezioni e all'organizzazione delle attività di recupero e di sostegno;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e per la valutazione dei processi e dei risultati formativi;
 - j) le modalità di coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - k) le modalità di comunicazione con le famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - l) gli obiettivi, i criteri e le modalità di collaborazione con istituzioni e soggetti esterni alla comunità scolastica.
3. Il progetto d'istituto ha validità per tre anni scolastici, ed è aggiornabile annualmente. È elaborato con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica ed è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di scadenza, in modo da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie al momento delle iscrizioni. In prima adozione il progetto d'istituto è approvato, con le medesime modalità, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione.

5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 18

Carta dei servizi

1. Il consiglio dell'istituzione approva la carta dei servizi, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione ai servizi forniti dall'istituzione e garantisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

- a) i principi generali di organizzazione del servizio;
- b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
- c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
- d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- e) i servizi amministrativi e le relative procedure;
- f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
- g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
- h) le procedure per i reclami;
- i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;

3. Preliminarmente all'adozione della carta dei servizi, il consiglio dell'istituzione acquisisce gli eventuali pareri del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti e dei genitori.

4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'istituzione, consegnata alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffusa anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 19

Regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina le modalità di funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. In particolare il regolamento interno definisce i seguenti aspetti:

- a) orari di svolgimento dell'attività scolastica e di apertura al pubblico degli uffici;
- b) modalità di formazione delle classi;
- c) rapporti scuola-famiglia e modalità di partecipazione dei genitori alle attività dell'istituto;
- d) organizzazione delle attività di recupero e di sostegno;
- e) modalità di giustificazione delle assenze degli studenti e di richiesta di uscita anticipata o entrata posticipata;
- f) modalità di programmazione, organizzazione e svolgimento delle attività didattiche esterne alla scuola quali viaggi di istruzione, visite guidate, settimane linguistiche, scambi, stage formativi;

- g) organizzazione delle elezioni degli organi collegiali, qualora non stabilita dalla normativa in vigore;
 - h) modalità di funzionamento degli organi collegiali, escluso il collegio dei docenti che si avvale di un proprio regolamento;
 - i) funzionamento del nucleo interno di valutazione;
 - j) funzionamento delle consulte degli studenti e dei genitori;
 - k) esercizio del diritto di riunione e di associazione da parte delle diverse componenti scolastiche;
 - l) criteri e modalità di svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
 - m) procedura da seguire in caso di infortunio degli studenti;
 - n) modalità di funzionamento e utilizzo di biblioteca, palestra, aule speciali, laboratori, spazi comuni;
 - o) uso dei locali scolastici da parte di terzi in orario scolastico. L'utilizzo degli stessi e delle attrezzature dell'istituzione in orario extrascolastico è disciplinato invece dall'articolo 108 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;
 - p) modalità di utilizzo delle fotocopiatrici, del telefono e delle attrezzature scolastiche in genere;
 - q) modalità e criteri di distribuzione di materiale informativo agli studenti;
3. Il regolamento interno è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei componenti, dopo aver acquisito gli eventuali pareri del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti e dei genitori.
4. Il regolamento interno è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 20

Regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. L'istituzione si dota di un apposito regolamento che, nel rispetto dello «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria», fissa i diritti e i doveri degli studenti e individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Tale regolamento definisce altresì i soggetti preposti alle decisioni disciplinari, i tipi di sanzioni e le modalità della loro applicazione.
2. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti riconosce in particolare che ciascuno studente ha diritto:
- a) ad un apprendimento che favorisca il pieno sviluppo della sua personalità;
 - b) ad una formazione rispettosa della sua identità, delle sue attitudini ed inclinazioni;
 - c) ad un'informazione chiara, precisa e motivata in merito alle regole della vita scolastica e alle valutazioni sulla condotta e sul profitto;
 - d) alla partecipazione attiva alla vita dell'istituzione attraverso assemblee, riunioni, associazioni e ogni altra legittima iniziativa;
 - e) alla sicurezza e alla privacy.
3. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti riconosce in particolare come principi generali della corretta condotta e come doveri degli studenti:
- a) il rispetto dei compagni, dei docenti, del personale, del dirigente e di ogni altra persona operante nell'istituzione;
 - b) il rispetto dell'ambiente scolastico e la cura di relazioni positive al suo interno;
 - c) la regolarità e la puntualità nella frequenza delle lezioni e di ogni attività concordata;
 - d) il senso di responsabilità e l'esercizio della cittadinanza attiva;

- e) l'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal regolamento interno;
 - f) il corretto utilizzo di strutture, arredi, materiali e sussidi didattici.
4. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, che essi devono rispettare i criteri di gradualità, proporzionalità e temporaneità. Allo studente oggetto di provvedimenti disciplinari va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni. Ogni sanzione disciplinare deve essere comunicata per iscritto alla famiglia.
5. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei componenti, acquisiti gli eventuali pareri del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti e dei genitori.
6. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 21

Progetti di cooperazione, scambio e integrazione

1. L'istituzione promuove e favorisce iniziative e progetti di cooperazione, scambio e integrazione a livello locale, provinciale, nazionale e internazionale. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Per la realizzazione di attività coerenti con le proprie finalità l'istituzione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della legge provinciale n. 5 del 2006, si impegna in particolare:
 - a) a sostenere la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - b) ad attivare forme di collaborazione con la comunità e il comune nel cui territorio opera;
 - c) a promuovere protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati.
3. L'istituzione riconosce nella rete museale, nel circuito bibliotecario, nell'Università di Trento, nella Federazione delle cooperative e nelle altre istituzioni di formazione e di ricerca presenti sul territorio i soggetti privilegiati con cui attivare forme organiche di collaborazione, scambio ed integrazione.
4. Le proposte di attivazione delle iniziative e dei progetti di cui al presente articolo possono essere avanzate e realizzate da tutte le componenti della comunità scolastica.
5. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze, sottoscrive e rende esecutive le intese raggiunte.
6. Il nucleo di valutazione valuta gli esiti delle iniziative di cui al presente articolo sulla base di una relazione finale predisposta dai soggetti interni responsabili.

TITOLO IV

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 22

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. In collaborazione con il funzionario amministrativo, il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 23

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è adottato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza di due terzi dei componenti ed inviato alla Provincia per gli eventuali rilievi di legittimità o conformità.

2. Le modifiche allo statuto sono adottate con le medesime modalità.

3. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.